

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI
RELATIVAMENTE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E ALLE NORME DI COMPORTAMENTO
PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI,
IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA (IDD)**

**Documento per la consultazione
23 settembre 2019**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **31 ottobre 2019 on-line** per il tramite del [**SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno**](#),

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

Quadro normativo europeo

La Direttiva 2016/97 del 20 gennaio 2016 (IDD), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE in data 2 febbraio 2016 e applicabile dal 23 febbraio 2018, mira ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti l’avvio e lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa dei prodotti assicurativi.

Si tratta di una Direttiva di armonizzazione minima che riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere requisiti più rigorosi, sia per quanto concerne la normativa applicabile alla distribuzione di tutti i prodotti assicurativi, sia in relazione alla disciplina aggiuntiva applicabile alla distribuzione dei soli prodotti di investimento assicurativi¹.

La IDD ha introdotto la disciplina sulle regole di condotta applicabili alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi o IBIP (*insurance based investment products*), nel cui ambito sono inclusi tutti i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

¹ In particolare il Considerando 3 della IDD prevede che “La presente direttiva mira tuttavia a un’armonizzazione minima e non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell’Unione, compresa la presente direttiva.”.

La IDD è integrata, a livello europeo, dai seguenti regolamenti delegati, per loro natura direttamente applicabili negli Stati membri:

- regolamento delegato (UE) 2017/2358, del 21 settembre 2017, applicabile dal 1° ottobre 2018, che integra la direttiva sulla distribuzione assicurativa per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi. Tale regolamento si applica a tutti i prodotti assicurativi;

- regolamento delegato (UE) 2017/2359, del 21 settembre 2017, applicabile dal 1° ottobre 2018, che integra la IDD per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento da osservare nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Tale regolamento si applica soltanto alla distribuzione di IBIP.

2. Quadro normativo nazionale

Con il decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 16 giugno 2018) sono state apportate al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito anche “CAP”) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito anche “TUF”), le modifiche atte a recepire nell’ordinamento italiano la IDD².

Le modifiche apportate al TUF hanno riguardato principalmente l’art. 25-ter e, segnatamente: *i*) la disciplina applicabile alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, individuata mediante un rinvio integrale alle disposizioni di cui al Titolo IX del CAP e alla normativa europea direttamente applicabile (comma 1); *ii*) i poteri attribuiti alla Consob in relazione alla distribuzione di IBIP da parte dei soggetti dalla stessa vigilati (comma 2), e *iii*) le modalità di esercizio del potere regolamentare (comma 2-bis).

Il TUF ha attribuito apposita delega regolamentare alla Consob relativamente agli obblighi informativi e alle norme di comportamento in capo ai soggetti dalla stessa vigilati da osservare nella distribuzione degli IBIP, secondo il riparto di competenze sancito dal legislatore nazionale nella Legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 del 6 novembre 2017)³. Analogamente, il CAP ha attribuito all’IVASS la delega regolamentare in materia di distribuzione di IBIP da parte dei soggetti vigilati da quell’Istituto (*cf.* art. 121-*quater*, CAP).

² Si rammenta che la definizione di “*prodotto di investimento assicurativo*” era stata già inserita nel TUF all’art. 1, comma 1, lett. *w-bis*.3), in occasione dell’adeguamento al Regolamento PRIIPs (Regolamento (UE) n. 1286/2014), operato dal d.lgs. n. 224/2016. Con il decreto legislativo n. 68/2018 è stata invece eliminata la definizione di “*prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione*”, di cui al comma 1, lett. *w-bis*) (ossia i prodotti assicurativi di ramo III e V), in considerazione del fatto che tale definizione non risultava più attuale, riferendosi a un sottoinsieme di prodotti rientranti nella nuova nozione europea di IBIP.

³ In base al riparto di competenze fissato dall’art. 5, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge n. 163/2017, la Consob è competente a vigilare sulla distribuzione di tutti gli IBIP effettuata dai soggetti iscritti nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (banche, SIM, Poste Italiane S.p.A.), mentre l’IVASS è competente a vigilare sulla distribuzione di IBIP effettuata in via diretta dalle imprese di assicurazione o dagli altri intermediari assicurativi (agenti e *broker* assicurativi). Al fine di individuare i soggetti la cui attività di distribuzione di IBIP è assoggettata alla vigilanza della Consob, in sede di recepimento della IDD nel TUF è stata introdotta la definizione di “*soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa*” (*cf.* art. 1, comma 1, lett. *w-bis*)), intendendosi per tali “*gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell’Unione europea iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005*”.

L'art. 25-ter, comma 2-bis, del TUF prevede che il potere regolamentare della Consob sia esercitato *“sentita l'IVASS, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonché il rispetto della normativa europea direttamente applicabile”*.

Analogia disposizione è prevista nel CAP con riferimento alla delega regolamentare attribuita all'IVASS avuto riguardo alla distribuzione di IBIP effettuata dalle imprese di assicurazione in via diretta e dagli altri intermediari assicurativi (*cfr.* art. 121-*quater*, comma 2, del CAP).

Nel processo di predisposizione delle disposizioni che si sottopongono alla consultazione del mercato con il presente documento, è stato svolto con l'IVASS un ampio confronto per il coordinamento delle rispettive attività regolamentari che ha permesso di individuare una disciplina quanto più possibile uniforme applicabile alla distribuzione di IBIP a prescindere dal canale distributivo utilizzato.

3. Le modifiche al Libro IX del Regolamento Intermediari

Le modifiche al Regolamento Intermediari che si sottopongono alla consultazione del mercato con il presente documento si sostanziano nella riscrittura del Libro IX del Regolamento stesso⁴ e sono finalizzate a recepire, a livello di normazione secondaria, la IDD, attuando le deleghe regolamentari attribuite alla Consob dall'art. 25-ter, comma 2, del TUF (come modificato dal d.lgs. n. 68/2018), attraverso il richiamo all'art. 6, comma 2, del medesimo Testo Unico.

Le nuove disposizioni si applicheranno, in ossequio al nuovo riparto di competenze tra Consob e IVASS introdotto con il recepimento della IDD, alla distribuzione di IBIP posta in essere dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. *w-bis*) del TUF.

Il testo che si sottopone alla pubblica consultazione con il presente documento persegue l'obiettivo di prevedere per i destinatari della emananda normativa una disciplina per quanto possibile in linea con quella applicabile alla prestazione dei servizi e attività di investimento di derivazione MiFID II, considerato il carattere di armonizzazione minima della IDD.

La scelta di recepire le norme della IDD ispirandosi alla disciplina di derivazione MiFID II è giustificata in considerazione del carattere succedaneo degli IBIP rispetto agli strumenti finanziari e consente di garantire agli investitori un livello di tutela in linea con quello che è agli stessi riconosciuto nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Inoltre, tale approccio salvaguarda l'esigenza degli intermediari di operare attraverso processi quanto più possibile uniformi, contenendo i costi e gli oneri da sostenersi per l'adeguamento all'emananda disciplina.

A tal proposito, si ritiene che l'impatto dell'intervento normativo in consultazione risulta mitigato con riferimento a tutti gli ambiti in cui è stato possibile mantenere l'allineamento con la disciplina di derivazione MiFID II prevista per la prestazione dei servizi di investimento.

⁴ L'attuale Libro IX, in virtù del precedente art. 25-ter del TUF (*ante* recepimento IDD), prevede l'applicazione delle disposizioni di derivazione MiFID II alle imprese di assicurazione e ai soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa nell'attività di realizzazione, offerta e consulenza avente ad oggetto i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Nel rinviare alla tabella che segue per un'analisi dettagliata di tutte le disposizioni che si sottopongono alla consultazione del mercato, si illustrano, in sintesi, i principali contenuti della disciplina applicabile alla distribuzione di IBIP effettuata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sottoposti alla vigilanza della Consob.

Il nuovo Libro IX si divide in sei Parti.

La **Parte I** contiene un unico articolo dedicato alle definizioni necessarie per una corretta applicabilità della disciplina in esame.

La **Parte II** è suddivisa in sette Titoli.

Il **Titolo I** disciplina gli obblighi informativi nei confronti dei clienti in linea con la pertinente normativa europea di riferimento e la corrispondente disciplina di recepimento contenuta nel CAP. Sono individuati sia gli elementi informativi da fornire alla clientela in occasione dello svolgimento dell'attività di distribuzione di IBIP, sia le modalità di fornitura di tali informazioni. È, in particolare, previsto che talune informazioni siano fornite in occasione dell'effettuazione di ogni operazione avente ad oggetto IBIP (informazioni relative al prodotto di investimento assicurativo) e che altre informazioni (quelle relative al distributore) siano invece fornite al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale tra cliente e distributore e non necessariamente ogni qualvolta venga svolta attività di distribuzione di IBIP, salvo che non sia intervenuto un aggiornamento delle stesse.

Tenuto conto che l'attività di distribuzione assicurativa può essere svolta attraverso le forme di collaborazione orizzontale di cui all'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221⁵, è previsto che in tali casi gli obblighi informativi siano adempiuti dal distributore che intrattiene il rapporto diretto con il cliente.

Poiché la fattispecie della collaborazione orizzontale rileva nel Libro IX del Regolamento Intermediari in più articoli (artt. 133, comma 5, 134, comma 7, 135-bis, comma 6, 135-sexies, comma 7 e 135-octiesdecies) si ritiene utile chiarire in questa sede che il ricorrere di tale fattispecie non pregiudica il riparto di competenze tra IVASS e Consob, per cui i soggetti coinvolti in tale catena risponderanno ciascuno alla propria autorità di riferimento per la violazione della normativa sulla distribuzione assicurativa rispettivamente applicabile.

Il **Titolo II** è suddiviso in quattro Capi dedicati rispettivamente all'adeguatezza, all'appropriatezza, alla consulenza obbligatoria e alle pratiche di vendita abbinata.

In merito alla disciplina dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, le cui disposizioni replicano l'analoga disciplina di derivazione MiFID II, è stata introdotta la preliminare verifica della coerenza

⁵ Il decreto-legge n. 179/2012 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 22, comma 10, prevede che "Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori."

dei prodotti di investimento assicurativi con le richieste e le esigenze assicurative del cliente, in virtù di quanto previsto dall'art. 20, par. 1, secondo periodo, della IDD (“*Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente*”) e dall'art. 119-ter, comma 2, del CAP (“*Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente*”).

Quanto alla consulenza obbligatoria, nel quadro delle norme di correttezza dei comportamenti, è stato sancito l'obbligo di prestare consulenza nella distribuzione di IBIP, fatta eccezione per i prodotti non complessi così come definiti dall'art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359. Tale scelta garantisce l'uniformità delle regole applicabili alla distribuzione di IBIP indipendentemente dal canale distributivo utilizzato (*cf.* art. 25-ter, comma 2-bis, del TUF), considerato che l'IVASS ha previsto analogo obbligo per i soggetti dalla stessa vigilati (nella disciplina oggetto della procedura di pubblica consultazione avviata dall'Istituto parallelamente alla presente).

Si specifica che, ai sensi dell'art. 121-septies, comma 2, del CAP, la consulenza prestata in forma obbligatoria non può prevedere la percezione di commissioni o altre forme di remunerazione.

Quanto infine alle disposizioni in materia di pratiche di vendita abbinata, sono state previste norme in linea con quanto disposto dalla normativa europea di stampo assicurativo.

La normativa sugli incentivi contenuta nel Titolo III ricalca quella prevista per la prestazione dei servizi di investimento di derivazione MiFID II, tenuto conto di quanto disposto all'art. 5, comma 1, lett. m), della Legge di delegazione europea 2016-2017⁶ e come disposto anche dal CAP che, nel rimettere all'IVASS la potestà regolamentare in tale materia con riferimento ai propri canali distributivi, ha previsto espressamente il richiamo alla MiFID II. Pertanto, gli incentivi sono vietati a meno che accrescano la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa e non pregiudichino il dovere dell'intermediario di agire nell'interesse del cliente.

Nell'ottica di accrescere le tutele riconosciute al cliente, risultando pressoché assente nella IDD e nel regolamento (UE) 2017/2359 il riferimento a tale tipologia di consulenza, è stato sancito il divieto di percepire incentivi in relazione alla distribuzione di IBIP effettuata mediante consulenza su base indipendente, a meno che non si tratti di benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Inoltre, sono state individuate le condizioni in presenza delle quali la fornitura di ricerca in materia di investimenti in relazione agli IBIP ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa da parte di terzi non è considerata un incentivo.

Il Titolo IV disciplina i rendiconti da fornire ai clienti in linea con quanto previsto dalla normativa europea in ambito assicurativo.

Il Titolo V contiene la disciplina relativa al governo dei prodotti di investimento assicurativi applicabile ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. In tale contesto, analogamente alle norme di derivazione MiFID II, è stato previsto che i soggetti abilitati individuino un mercato di riferimento effettivo e un mercato di riferimento negativo per gli IBIP che intendono distribuire.

Stante il disposto dell'art. 30-decies, comma 4, del CAP che sancisce l'obbligo per il produttore di individuare il *target market* negativo, è stato inoltre previsto il divieto per i soggetti abilitati di distribuire IBIP ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo dai medesimi

⁶La norma citata richiede, con riferimento alla percezione di incentivi nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, l'applicabilità della medesima disciplina prevista dalla MiFID II e dalle relative disposizioni di attuazione.

individuato o al *target market* negativo individuato dal produttore. Fermo tale divieto, è stata riconosciuta al distributore la possibilità di distribuire prodotti di investimento assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo dal medesimo individuato o a quello del produttore, purché tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati per essi.

Il Titolo VI disciplina i requisiti di conoscenza e competenza dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa attraverso un rinvio sia alle regole dettate in materia nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, sia a quanto previsto all'Allegato I, punto II, della IDD che individua le materie più specificamente afferenti la distribuzione assicurativa.

Inoltre, nell'ottica di realizzare una maggiore razionalizzazione e semplificazione degli oneri formativi in capo ai soggetti vigilati, è stato previsto il mutuo riconoscimento delle ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, se svolte nelle materie indicate nel Regolamento Intermediari con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento.

Il Titolo VII contiene una disposizione che replica l'analoga norma già presente nel Regolamento Intermediari vigente, in base alla quale gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di depositi strutturati, di prodotti finanziari emessi da banche diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti di investimento assicurativi, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, applicano in modo uniforme le regole di condotta, indipendentemente dal prodotto commercializzato.

La disposizione di cui al Titolo VIII, già presente nel Regolamento Intermediari attualmente vigente, relativamente ai rapporti tra produttori e distributori, impone ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di rispettare le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.

La **Parte III** disciplina gli obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, rinviando alle corrispondenti disposizioni di derivazione MiFID II previste per gli intermediari che prestano servizi di investimento, non contenendo la normativa di stampo assicurativo disposizioni in materia.

La disciplina sui conflitti di interesse, contenuta nella **Parte IV**, recepisce la normativa europea applicabile alla materia IBIP e mutua la normazione per principi prevista nella disciplina sul medesimo tema contenuta nel Regolamento Intermediari con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento. Pertanto, la nuova disciplina detta in primo luogo i principi generali della materia e, inoltre, ai fini dell'uniformità con la normativa secondaria dettata dall'IVASS (oggetto della procedura di pubblica consultazione avviata dall'Istituto parallelamente alla presente), richiama l'attenzione dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sulla necessità di individuare le fattispecie in cui la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto inciderebbe negativamente sull'interesse del cliente.

La **Parte V** disciplina la conservazione delle registrazioni relative a tutte le attività e le operazioni effettuate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche.

La **Parte VI**, confermando l'impianto normativo previsto dal Regolamento Intermediari attualmente vigente, seppure limitatamente alla distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, disciplina la distribuzione degli IBIP effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Da ultimo, si rappresenta che, al fine di riconoscere ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa un congruo lasso di tempo entro cui conformarsi alla disciplina oggetto di consultazione con il presente documento, l'entrata in vigore della stessa sarà fissata al 1° aprile 2020.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE/ATTUARE	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>LIBRO IX</p> <p>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI</p>	<p>La rubrica del nuovo Libro IX enuncia i temi ivi trattati, che riguardano sia obblighi informativi che norme di comportamento, tenuto conto della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob dall'art. 25-ter, comma 2, del TUF, attraverso il richiamo all'art. 6, comma 2, del medesimo Testo Unico, avuto riguardo ai prodotti di investimento assicurativi distribuiti dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.</p>
	<p style="text-align: center;">PARTE I</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 131</u> (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p><i>a)</i> «regolamento (UE) 2017/2358»: il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;</p> <p><i>b)</i> «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le</p>	<p>L'art. 131 contiene le definizioni rilevanti ai fini di una corretta applicabilità del Libro IX, essendo riferite in modo specifico all'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.</p>

<p>norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;</p> <p><i>c)</i> «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;</p> <p><i>d)</i> «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”);</p> <p><i>e)</i> «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-bis.3</i>), del Testo Unico;</p> <p><i>f)</i> «soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-bis</i>), del Testo Unico;</p> <p><i>g)</i> «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolge attività di distribuzione assicurativa;</p> <p><i>h)</i> «attività di distribuzione assicurativa»: l'attività definita dall'articolo 106 del CAP avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;</p> <p><i>i)</i> «consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale»: la consulenza prevista dall'articolo 119-<i>ter</i>, comma 4, del CAP;</p> <p><i>l)</i> «consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista</p>	<p>La definizione di «attività di distribuzione assicurativa», nel rinviare a quella contenuta nell'art. 106 del CAP, specifica in linea con le deleghe regolamentari attribuite alla Consob, che essa rileva nel Libro IX solo quando ha ad oggetto IBIP.</p> <p>Le definizioni di «consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale», «consulenza su base indipendente» e «ricerca in materia di investimenti» rilevano in relazione alla disciplina sugli incentivi di cui</p>
--	--

<p>dall'articolo 24-<i>bis</i>, comma 2, del Testo Unico quando ha ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;</p> <p><i>m)</i> «ricerca in materia di investimenti»: la ricerca come definita dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/565, quando fornita a un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa nell'ambito dello svolgimento dell'attività medesima;</p> <p><i>n)</i> «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e intermediari operativi iscritti nelle sezioni A e B del registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del CAP o nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 116-<i>quinqies</i> del medesimo decreto, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;</p> <p><i>o)</i> «supporto durevole»: il supporto definito dall'articolo 1, comma 1, lettera <i>vv-quater</i>, del CAP il cui utilizzo è disciplinato dall'articolo 120-<i>quater</i>, commi da 1 a 6 del CAP;</p> <p><i>p)</i> «KID»: il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;</p> <p><i>q)</i> «DIP aggiuntivo IBIP»: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle</p>	<p>alla Parte II, Titolo III.</p>
--	-----------------------------------

	<p>assicurazioni private;</p> <p>r) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del cliente;</p> <p>s) «mercato di riferimento negativo»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile.</p>	<p>La definizione di «mercato di riferimento negativo» rileva ai fini della disciplina sulla POG contenuta nella Parte II, Titolo V.</p>
<p>IDD: artt. 17, par. 2; 18; 19, par. 1 e 2; 28, par. 2; 29, par 1</p>	<p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA</p> <p style="text-align: center;">DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO</p> <p style="text-align: center;">ASSICURATIVI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI</p> <p style="text-align: center;">PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 132</u></p> <p style="text-align: center;"><i>(Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale)</i></p> <p>1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell'effettuazione dell'operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate</p>	<p>I commi 1 e 2 risultano in linea con le corrispondenti disposizioni della IDD riportate a fronte, nonché con le relative disposizioni di recepimento contenute nel CAP.</p>

affinché essi possano ragionevolmente comprendere l'attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:

a) al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa:

i) per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nella sezione *d*) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del CAP, le seguenti informazioni:

1) denominazione sociale;

2) sede legale e recapiti;

3) eventuali indirizzi *internet*, di posta elettronica e di posta elettronica certificata e indicazione del sito *internet* attraverso cui è promossa o svolta l'attività, dove esistente;

ii) per i soggetti dell'Unione europea abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-*quinquies*, comma 5, del CAP, le seguenti informazioni:

1) ragione sociale;

2) Stato membro in cui sono registrati;

3) indirizzo *internet* al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui sono iscritti;

4) sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine;

5) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;

6) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;

7) data di inizio dell'attività di distribuzione nel territorio della Repubblica;

8) recapito telefonico ed eventuali indirizzi *internet* e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata;

iii) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del CAP o all'elenco annesso di cui all'articolo 116-*quinquies*, comma 5, del CAP, in cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è iscritto e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

iv) le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all'impresa di assicurazione;

v) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in una determinata impresa di assicurazione;

vi) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o

superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa detenuta da una determinata impresa di assicurazione o dall'impresa controllante una determinata impresa di assicurazione;

b) al prodotto di investimento assicurativo e all'attività di distribuzione assicurativa:

i) le attività prestate e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute;

ii) se il prodotto è distribuito mediante consulenza, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa informa il cliente se:

1) la consulenza è fondata su un'analisi imparziale e personale. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza si configura come fondata o non fondata su un'analisi imparziale e personale e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili;

2) la consulenza è fornita su base indipendente. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza si configura come fornita o non fornita su base indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso il divieto di ricevere e trattenere incentivi;

3) la consulenza è di natura obbligatoria, ai sensi dell'articolo 135-ter;

4) la consulenza è gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies, comma 2, del CAP;

5) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati;

iii) se, in virtù di un obbligo contrattuale, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

iv) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa non è vincolato a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza su base indipendente o fondata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

v) la natura e la fonte dei conflitti di interesse per i quali i presidi adottati per la loro gestione non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente;

vi) indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;

vii) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di cui distribuisce i prodotti;

viii) nome/ragione sociale dell'/degli intermediario/i

assicurativo/i con cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha in corso rapporti di collaborazione orizzontale;

ix) con riferimento al pagamento dei premi:

1) se i premi pagati dal cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del soggetto abilitato stesso,

oppure

2) se è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750;

x) con riguardo alle remunerazioni e agli incentivi percepiti, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa indica:

1) la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù della distribuzione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);

2) nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, informazioni relative al metodo per calcolarlo;

3) le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa, al

	<p>costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi all'attività di distribuzione assicurativa e al prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica;</p> <p>4) le informazioni previste dagli articoli 135-<i>quinquies</i>, comma 2, 135-<i>septies</i>, comma 4, 135-<i>novies</i>, comma 4 e 135-<i>undecies</i>, comma 1, lettera <i>a</i>).</p> <p>3. Quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunica l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera <i>b</i>) possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più linee di investimento, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento.</p> <p>4. Se i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa procedono alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, comunicano ai clienti che hanno l'obbligo di:</p> <p><i>a</i>) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative</p>	<p>Il comma 3, al fine di non duplicare gli oneri informativi nei confronti dei clienti, stabilisce che la consegna del KID e del DIP aggiuntivo (previsti per la commercializzazione degli IBIP) possono sostituire l'adempimento degli obblighi informativi concernenti il prodotto di investimento assicurativo, qualora tali documenti contengano tutte le informazioni sul prodotto previste nel comma 2, lett. <i>b</i>), dell'articolo in esame.</p> <p>Nell'ottica di garantire una maggiore tutela al cliente nei cui confronti l'attività di distribuzione assicurativa è svolta al di fuori dei locali del distributore o mediante tecniche di comunicazione a distanza, il comma 4 individua specifici obblighi informativi a carico dei distributori.</p>
--	--	--

del cliente o potenziale cliente, l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;

b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;

c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell'effettuazione dell'operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;

d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.

Art. 133

(Modalità di fornitura delle informazioni)

1. Le informazioni di cui all'articolo 132, comma 2, lettera *a)*, sono fornite al cliente prima dell'effettuazione dell'operazione mediante la trasmissione o la consegna di apposito documento.

2. L'obbligo di consegna o di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 non si applica quando le informazioni sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al momento della instaurazione del rapporto con il cliente. In occasione della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo successivamente alla instaurazione del rapporto con il cliente, le informazioni di cui all'articolo 132, comma 2, lettera *a)*, sono fornite mediante la consegna o la trasmissione di un documento qualora sia intervenuto un aggiornamento delle stesse.

3. Le informazioni di cui all'articolo 132, comma 2, lettera *a)*,

L'art. 133 individua differenti modalità di fornitura delle informazioni di cui al precedente articolo 132, distinguendo a seconda che si tratti di:

- a)* informazioni relative al distributore o;
- b)* informazioni relative al prodotto di investimento assicurativo o all'attività di distribuzione assicurativa.

Le informazioni di cui alla lett. *a)*, per loro natura destinate a non modificarsi a seguito dell'effettuazione da parte del cliente delle singole operazioni, possono essere fornite o mediante la trasmissione o la consegna di un apposito documento o, tenuto conto del rapporto continuativo e unitario che sovente si instaura tra il distributore e il cliente in sede di sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di

<p>sono altresì messe a disposizione del pubblico nei locali del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche.</p> <p>4. Le informazioni di cui all'articolo 132, comma 2, lettera <i>b</i>), sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo, mediante la consegna o la trasmissione di un apposito documento.</p> <p>5. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente.</p> <p>6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 44, 46, 47, ad eccezione del paragrafo 1, lettera <i>g</i>), 48, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565.</p>	<p>investimento, al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale tra cliente e distributore.</p> <p>Le informazioni di cui alla lett. <i>b</i>), che possono variare nel contenuto a seconda della singola operazione effettuata di volta in volta, devono essere fornite mediante la consegna o la trasmissione di apposito documento.</p> <p>Nell'ottica di attuare un innalzamento del livello di <i>disclosure</i> in favore dei clienti, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della IDD, nel comma 6 dell'articolo in esame sono state uniformate le regole applicabili alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi a quelle concernenti la prestazione dei servizi di investimento, attraverso il rinvio alla normativa delegata MiFID II (regolamento delegato (UE) 2017/565) e in particolare alle regole in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - requisiti relativi a informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (art. 44); - requisiti generali per le informazioni fornite ai clienti (art. 46); - informazioni ai clienti e potenziali clienti sull'impresa
---	---

		<p>di investimento e i servizi che offre (art. 47);</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni sugli strumenti finanziari (art. 48); - informazioni sui costi e gli oneri connessi (art. 50, ivi incluso l'allegato II al Reg. (UE) 2017/565 che contiene un <i>template</i> per l'informativa su costi e oneri); - informazioni fornite a norma della direttiva UCITS e del regolamento PRIIPs (art. 51); - informazioni sulla consulenza in materia di investimenti (art. 52).
<p>IDD: artt. 20, par. 1-4; 30, par. 1</p> <p>Reg. (UE) 2017/2359: artt. 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19</p>	<p>TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA E CONSULENZA OBBLIGATORIA</p>	<p>Si osserva in via preliminare che sull'argomento sussiste un disallineamento tra il testo inglese della IDD e del regolamento (UE) 2017/2359 e la corrispondente traduzione italiana. Infatti, nel testo inglese si utilizzano i termini "<i>suitability</i>" e "<i>appropriateness</i>" che sono stati tradotti, rispettivamente, in "idoneità" (in luogo di "adeguatezza") e "adeguatezza" (in luogo di "appropriatezza").</p> <p>Il legislatore nazionale, in sede di recepimento della IDD, ha superato tale disallineamento utilizzando nel CAP la terminologia corretta per riferirsi alla disciplina in questione.</p> <p>Alla luce di ciò, laddove nella traduzione della normativa europea si rinvenga il termine "idoneità", lo stesso va inteso come "adeguatezza". Allo stesso modo, ove nella traduzione dei testi europei si rinvenga il termine "adeguatezza", lo stesso è da leggersi "appropriatezza".</p>

	<p style="text-align: center;">Capo I Adeguatezza</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 134</u> <i>(Principi generali)</i></p> <p>1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze previdenziali, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Essi non raccomandano prodotti di investimento assicurativi non adeguati al cliente o potenziale cliente.</p> <p>3. Ai fini del comma 2, i soggetti abilitati alla distribuzione</p>	<p>In virtù di quanto previsto dall'art. 20, par. 1, secondo periodo, della IDD (<i>“Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente”</i>) e dall'art. 119-ter, comma 2 del CAP (<i>“Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente”</i>), il comma 1 dell'art. 134 introduce la verifica della coerenza dei prodotti di investimento assicurativi con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.</p> <p>I commi 2 e 3, in linea con la normativa europea di riferimento, replicano la tradizionale impostazione del Regolamento Intermediari allorché disciplina la verifica dell'adeguatezza di strumenti finanziari e servizi di investimento.</p>
--	--	---

<p>assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:</p> <p><i>a)</i> alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto raccomandato;</p> <p><i>b)</i> alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;</p> <p><i>c)</i> agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.</p> <p>4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359.</p> <p>5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio continuativo di consulenza in materia di investimenti, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti ai fini dell'osservanza di quanto previsto dal comma 2.</p> <p>6. Quando i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:</p> <p><i>a)</i> comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e rischi, dei prodotti d'investimento assicurativi selezionati per i clienti;</p>	<p>Il comma 4 opera un mero rinvio, di valore ricognitivo, alle norme del regolamento (UE) 2017/2359 concernenti la disciplina dell'adeguatezza, impropriamente definita, come sopra detto, nella traduzione italiana del testo europeo, "idoneità" .</p> <p>Nell'ottica di garantire al cliente il medesimo livello di tutela in caso di prodotti succedanei, i commi 5 e 6 replicano quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/565, all'art. 54, par. 7 e 9.</p>
---	---

	<p>b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti finanziari o altri prodotti d'investimento assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente.</p> <p>7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che ha il rapporto diretto con il cliente.</p>	
<p>IDD: art. 30, par. 5</p> <p>Reg. (UE) 2017/2359: art. 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 135</u> <i>(Dichiarazioni di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza)</i></p> <p>1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, prima che l'operazione sia effettuata, forniscono al cliente un'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, nella quale lo informano che il prodotto risponde alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente, specificandone i motivi. La dichiarazione indica, altresì, se il prodotto è distribuito al di fuori del mercato di riferimento ai sensi dell'articolo 135-<i>quaterdecies</i>, comma 6, lettera b).</p> <p>2. Ai fini di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti, su supporto durevole, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p> <p>3. Qualora, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce</p>	<p>Al fine di rafforzare le tutele riconosciute al cliente, il comma 1 prevede l'obbligo per il distributore di fornirgli un'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, in cui si attesta che il prodotto di investimento assicurativo risponde alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente.</p> <p>I commi 2 e 3 disciplinano, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea di riferimento, la dichiarazione di adeguatezza che il distributore deve fornire al cliente su supporto durevole. Nel comma 3 anche per la dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente viene prevista la possibilità, nel caso di distribuzione attraverso tecniche di comunicazione a distanza che impediscono la previa consegna di tale documento, di fornire il medesimo dopo che l'operazione è stata effettuata, purché ricorrano le condizioni ivi indicate.</p>

	<p>la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi subito dopo che l'operazione sia effettuata, a condizione che:</p> <p><i>a)</i> il cliente abbia prestato il proprio consenso; e</p> <p><i>b)</i> il soggetto abilitato abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l'effettuazione dell'operazione al fine di ricevere preventivamente le dichiarazioni.</p>	
<p>IDD: artt. 30, par. 2</p> <p>Reg. (UE) 2017/2359: artt. 15, 17, 18, 19</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Appropriatezza</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-bis</u> <i>(Principi generali)</i></p> <p>1. Qualsiasi prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze previdenziali, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto. Prima dell'effettuazione dell'operazione, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono al cliente la dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente</p>	<p>In virtù di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento (art. 20, par. 1, della IDD e art. 15, del regolamento (UE) 2017/2359) e dall'art. 119-ter, comma 2 del CAP, il comma 1 introduce la verifica della coerenza dei prodotti di investimento assicurativi con le richieste e le esigenze assicurative del cliente anche quando l'attività di distribuzione assicurativa non è svolta in regime di consulenza. Anche al ricorrere di tale fattispecie viene previsto l'obbligo di cui al precedente art. 135, comma 1, per il distributore di consegnare al cliente la dichiarazione di rispondenza alle sue richieste ed esigenze assicurative.</p>

	<p>di cui all'articolo 135, comma 1. Si applica il comma 3 del medesimo articolo.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.</p> <p>3. Qualora i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.</p> <p>4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o qualora tali informazioni non siano sufficienti, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto sia per lui appropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.</p> <p>5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359.</p> <p>6. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto</p>	<p>I commi 2, 3 e 4, in conformità alla normativa europea di riferimento, disciplinano la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi in regime di appropriatezza, replicando la tradizionale impostazione del Regolamento Intermediari allorché disciplina la verifica dell'appropriatezza di strumenti finanziari e servizi di investimento.</p> <p>Il comma 5 opera un mero rinvio, di valore ricognitivo, alle norme del regolamento (UE) 2017/2359 concernenti la disciplina dell'appropriatezza, impropriamente definita, come sopra detto, nella traduzione italiana del testo europeo, "adeguatezza".</p>
--	---	---

	con il cliente.	
<p>IDD: art. 29, par. 3</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Consulenza obbligatoria</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-ter</u> (Consulenza obbligatoria)</p> <p>1. Nell'attività di distribuzione assicurativa i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi, salvo che si tratti di prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/2359.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, al fine dell'adempimento previsto dal comma 1, acquisiscono dalle imprese produttrici l'elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di consulenza.</p>	<p>Il comma 1 sancisce l'obbligo di prestare consulenza nella distribuzione assicurativa avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi diversi da quelli non complessi ai sensi del regolamento (UE) 2017/2359, ossia diversi dai prodotti IBIP che soddisfano tutti i seguenti criteri:</p> <p><i>a)</i> includono un valore di scadenza minimo garantito per contratto, corrispondente almeno all'importo versato dal cliente al netto dei costi legittimi;</p> <p><i>b)</i> non presentano nessuna clausola, condizione o motivo scatenante che possa consentire all'impresa di assicurazione di alterare materialmente la natura, il rischio o il profilo di <i>pay-out</i> del prodotto di investimento assicurativo;</p> <p><i>c)</i> prevedono opzioni per riscattare o realizzare altrimenti il prodotto di investimento assicurativo a un valore disponibile per il cliente;</p> <p><i>d)</i> non includono alcun onere esplicito o implicito avente l'effetto che il riscatto o qualsiasi altra forma di realizzo del prodotto di investimento assicurativo, per quanto tecnicamente possibile, possa provocare uno svantaggio irragionevole al cliente, essendo gli oneri</p>

		<p>sproporzionati rispetto ai costi dell'impresa di assicurazione;</p> <p>e) non includono in alcun altro modo una struttura che renda difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto.</p>
<p>IDD: artt. 24, par. 1 e 2; 30, par. 1 e 2</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV Pratiche di vendita abbinata</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-quater</u> <i>(Pratiche di vendita abbinata)</i></p> <p>1. Nel caso in cui un prodotto di investimento assicurativo è distribuito insieme a un altro prodotto o servizio di investimento o accessorio come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e forniscono la descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente.</p> <p>2. Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un cliente e i rischi derivanti dalla medesima sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.</p> <p>3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che l'intero pacchetto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e</p>	<p>La disciplina prevista nei commi 1, 2, 3 e 4 recepisce quanto previsto dalla pertinente normativa europea di riferimento.</p> <p>In particolare, nei commi 1 e 2 sono individuate le informazioni supplementari da fornire nel caso di vendita abbinata di prodotti di investimento assicurativi insieme a un prodotto o servizio di investimento o accessorio.</p> <p>I commi 3 e 4 disciplinano le verifiche di coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente, di adeguatezza e di appropriatezza da effettuarsi, nel caso di vendita abbinata, con riferimento all'intero pacchetto.</p>

	<p>adeguato al medesimo, in conformità all'articolo 134.</p> <p>4. Nel caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme, in conformità all'articolo 135-bis.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.</p>	<p>Nel comma 5 il richiamo agli orientamenti ESMA mira ad uniformare la disciplina sulla vendita degli IBIP con quella prevista per i prodotti finanziari.</p>
<p>IDD: art. 29, par. 2 e 3</p> <p>Reg. (UE) 2017/2359: art. 8</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III INCENTIVI</p> <p style="text-align: center;">Capo I Incentivi</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-quinquies</u> (Principi generali)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 135-septies, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non possono, in relazione all'attività di distribuzione assicurativa, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:</p> <p>a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa; e</p>	<p>Nel dettare la disciplina relativa agli incentivi in materia di prodotti di investimento assicurativi, la IDD si discosta dall'impostazione della MiFID II, in quanto la disciplina di stampo assicurativo risulta meno stringente per i distributori di IBIP: mentre per la IDD, gli incentivi sono ammessi allorché siano rispettati due requisiti "negativi" (ovvero l'assenza di ripercussioni negative sulla qualità del servizio e l'assenza di ripercussioni sul dovere di agire nel miglior interesse del cliente), in ambito MiFID gli incentivi sono vietati a meno che sia rispettato - oltre al requisito negativo consistente nel non pregiudicare il rispetto del dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente - un requisito positivo (ovvero l'accrescimento della qualità del servizio).</p> <p>Il legislatore italiano, prima con la legge di delegazione europea 2016-2017 e successivamente con le modifiche al CAP (nuovo 121-sexies, comma 5), ha scelto di</p>

	<p>b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.</p> <p>2. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dell'attività e del tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.</p> <p>3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.</p>	<p>esercitare la facoltà concessa dalla IDD (v. art. 29, par. 3) di prevedere requisiti più rigorosi in materia di incentivi, prevedendo espressamente il richiamo alla MiFID II.</p> <p>Alla luce di tale circostanza, negli articoli in esame la disciplina prevista ricalca quella di derivazione MiFID II già prevista nel Regolamento Intermediari in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, risultando in questo modo maggiormente tutelante per i clienti.</p>
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 135-sexies</u> (Condizioni di ammissibilità degli incentivi)</p> <p>1. Lo scopo di cui all'articolo 135-<i>quinquies</i>, comma 1, lettera <i>a</i>), si intende soddisfatto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 53, comma 1.</p> <p>2. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.</p> <p>3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.</p> <p>4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa:</p> <p><i>a)</i> tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa; e</p> <p><i>b)</i> registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa, nonché le misure adottate al fine di non</p>	<p>Sulla base di quanto sopra affermato, l'art. 135-<i>sexies</i> disciplina le condizioni di ammissibilità degli incentivi, discostandosi sul punto da quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) 2017/2359, che non prevede criteri per innalzare la qualità dell'attività di distribuzione di IBIP.</p> <p>La possibilità di discostarsi dalle previsioni del citato regolamento europeo è resa possibile dal carattere di minima armonizzazione sia della direttiva sia dello stesso regolamento (<i>cfr.</i> Considerando n. 14).</p>
--	--	--

pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:

a) prima di distribuire un prodotto di investimento assicurativo, forniscono ai clienti le informazioni di cui all'articolo 135-*quinquies*, comma 2 sulla base di quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, lettera *b)*, *romanino x)*, punto 4). I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

b) qualora non siano stati in grado di quantificare *ex-ante* l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto *ex-post* l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e

c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

6. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 5, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto delle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall'articolo 121-*sexies*, commi 1, lettera *c)*, e 2, del CAP, e dall'articolo 50, del regolamento (UE) 2017/565.

7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato

	<p>alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente.</p>	
<p>IDD: art. 20, par. 3</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Incentivi in relazione all'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-septies</u> <i>(Incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente)</i></p> <p>1. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:</p> <p><i>a)</i> restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al cliente;</p> <p><i>b)</i> stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati</p>	<p>La disciplina contenuta in questo Capo replica, con gli adattamenti terminologici agli IBIP e all'attività di distribuzione assicurativa, la disciplina concernente la percezione di incentivi in relazione all'attività di consulenza su base indipendente, dettata nel Libro III del Regolamento Intermediari.</p> <p>Sul punto, la IDD e il regolamento (UE) 2017/2359 non contengono disposizioni applicabili alla materia, non contemplando tale tipologia di consulenza, di stampo MiFID, per la cui definizione si rinvia infatti a quanto previsto dall'art. 24-bis, comma 2, del Testo Unico (<i>cfr.</i> art. 131, comma 1, lett. <i>l</i>) del testo sottoposto a consultazione).</p> <p>Si è pertanto ritenuto opportuno estendere le regole applicabili con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento anche con riferimento allo svolgimento dell'attività di distribuzione di IBIP: in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante consulenza su base indipendente, non è ammesso accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima, individuati nel comma 2, che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.</p>

	<p>e trasferiti a ogni singolo cliente;</p> <p>c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.</p> <p>2. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:</p> <p>a) le informazioni o la documentazione relativa a un prodotto d'investimento assicurativo o all'attività di distribuzione assicurativa di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;</p> <p>b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;</p> <p>c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto di investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;</p> <p>d) ospitalità di un valore <i>de minimis</i> ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).</p>	
--	---	--

	<p>3. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.</p> <p>4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente, sulla base di quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, lettera b), romanino x), punto 4). Tali benefici possono essere descritti in modo generico.</p>	
	<p style="text-align: center;">Capo III Ricerca in materia di investimenti</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-octies</u> <i>(Condizioni)</i></p> <p>1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti in relazione a prodotti di investimento assicurativi da parte di terzi ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nell'ambito dello svolgimento dell'attività medesima non è considerata un incentivo se viene pagata:</p> <p>a) direttamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mediante risorse proprie;</p> <p>b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>1) il conto di pagamento è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti;</p>	<p>Il Capo III contiene la disciplina sulla ricerca in materia di investimenti in relazione agli IBIP, replicando, con gli opportuni adattamenti terminologici, la disciplina contenuta nel Libro III del Regolamento Intermediari dettata con riguardo alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.</p> <p>Sul punto, la IDD e il regolamento (UE) 2017/2359 non contengono disposizioni applicabili alla materia. Si è pertanto ritenuto opportuno estendere le regole dettate con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento anche con riferimento allo svolgimento dell'attività di distribuzione di IBIP.</p> <p>Nel Capo in esame sono dunque specificate le condizioni di ricevibilità della ricerca in materia di investimenti in relazione ai prodotti di investimento assicurativi.</p> <p>Ciò premesso, l'art. 135-octies ancora la legittimità della ricerca a rigorosi presupposti. In particolare, la</p>

	<p>2) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa stabiliscono e valutano regolarmente un <i>budget</i> per la ricerca;</p> <p>3) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto può essere delegata a terzi, purché ciò agevoli l'acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest'ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, conformemente alle loro istruzioni;</p> <p>4) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all'assunzione di decisioni di investimento nell'interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa formulano per iscritto un'apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione. Tale politica è fornita ai clienti.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa includono nella politica di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), numero 4), l'entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare all'<i>asset allocation</i> ottimale dei clienti, tenuto conto dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari investimenti dei clienti.</p>	<p>ricerca non si qualifica come incentivo (e, come tale, è ammissibile) qualora i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che ne usufruiscano provvedano a pagare tale prestazione ai terzi fornitori: <i>(i)</i> direttamente ed a proprio carico; <i>(ii)</i> imputando il costo della ricerca ad un "conto di pagamento" aperto <i>ad hoc</i> e finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti. In tale ultima ipotesi, la disciplina dettaglia i requisiti che il menzionato conto deve soddisfare, tra cui, rilevano: <i>a)</i> la preventiva definizione di un <i>budget</i> per le spese di ricerca; <i>b)</i> l'accordo con il cliente in merito all'entità della "commissione di ricerca" e alla frequenza con cui la medesima verrà addebitata.</p>
--	---	--

Art. 135-novies
(Onere per la ricerca)

1. Ai fini dell'articolo 135-octies, comma 1, lettera b), numero 1), l'onere per la ricerca a carico dei clienti:

a) è determinato esclusivamente sulla base di un *budget* per la ricerca definito ai sensi dell'articolo 135-decies; e

b) non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti.

2. Quando l'onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di negoziazione, tale onere è identificato in maniera distinta e sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 135-octies, comma 1, lettera b), e 135-undecies, comma 1, lettere a) e b).

3. L'ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai clienti non può superare il *budget* per la ricerca, salvo quanto previsto dall'articolo 135-decies, comma 4.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, l'onere per la ricerca determinato sulla base del *budget* di cui al comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verrà addebitato a ciascun cliente nel corso dell'anno sulla base di quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, lettera b), romanino x), punto 4).

Art. 135-decies
(Budget per la ricerca)

1. Ai fini dell'articolo 135-*octies*, comma 1, lettera *b*), numero 2), il *budget* per la ricerca è gestito esclusivamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi.
2. Al fine di garantire che il *budget* sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti, l'assegnazione del medesimo per l'acquisto della ricerca fornita da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell'alta dirigenza dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.
3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le modalità di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 135-*octies*, comma 1, lettera *b*), numero 4).
4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono incrementare il *budget* per la ricerca solo dopo aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale circostanza.
5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel *budget*, residui un'eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell'onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo *budget*.
6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non utilizzano il *budget* per la ricerca e il relativo conto di

	<p>pagamento per finanziare la ricerca interna.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-undecies</u> (<i>Informativa</i>)</p> <p>1. Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono ai clienti:</p> <p><i>a)</i> in tempo utile, informazioni sull'importo previsto nel <i>budget</i> per la ricerca e sull'entità dell'onere per la ricerca stimato per ciascun cliente sulla base di quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, lettera <i>b)</i>, romanino <i>x)</i>, punto 4);</p> <p><i>b)</i> su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca;</p> <p><i>c)</i> su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonché, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l'importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel <i>budget</i>, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuino disponibilità sul conto.</p>	
<p>IDD: art. 30, par. 5</p> <p>Reg. (UE) 2017/2359: art. 18</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV RENDICONTI</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-duodecies</u> (<i>Rendiconti ai clienti</i>)</p> <p>1. Ai fini di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2359, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce ai clienti, su supporto durevole e con cadenza almeno</p>	<p>La disposizione in esame recepisce quanto previsto dalla pertinente normativa europea di riferimento.</p>

	<p>annuale, rendiconti sull'attività svolta, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura dell'attività.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p>	
<p>IDD: art. 25</p> <p>Reg. (UE) 2358/2018: artt. 10, 11, 12</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-terdecies</u> <i>(Principi generali)</i></p> <p>1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono conoscere i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela, distribuirli nel mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza il prodotto, e fare in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente.</p> <p>Inoltre, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:</p> <p><i>a)</i> riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le</p>	<p>La disciplina relativa al governo dei prodotti di investimento assicurativi contenuta nella IDD (art. 25), nel regolamento (UE) 2017/2358 e nel CAP si riferisce a due gruppi di soggetti, coloro che realizzano IBIP (i c.d. ideatori o <i>manufacturers</i>) e coloro che distribuiscono i prodotti di cui trattasi.</p> <p>Nel Titolo in esame sono disciplinati unicamente gli obblighi di <i>product governance</i> in capo ai soggetti vigilati che distribuiscono IBIP e non anche gli obblighi in capo agli ideatori di IBIP. Tali soggetti, infatti, si identificano con le imprese di assicurazione che sono sottoposte alla vigilanza, anche regolamentare, di IVASS. Conseguentemente, la predisposizione delle norme in materia di <i>product governance</i> riferite ai <i>manufacturers</i> risulta di esclusiva competenza di IVASS.</p> <p>Più specificatamente l'art 135-terdecies, al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall'art. 30-decies del CAP, prevede che l'IBIP sia distribuito ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore. Tale principio viene poi parzialmente</p>

<p>esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata, nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore;</p> <p><i>b)</i> adottano opportune misure per ottenere le informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza il prodotto, per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun prodotto.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2017/2358.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-<i>quaterdecies</i></u> (<i>Mercato di riferimento effettivo</i>)</p> <p>1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare i prodotti di investimento assicurativi, al fine di garantire che gli interessi di quest'ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del distributore.</p> <p>3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa individuano il mercato di riferimento negativo.</p>	<p>derogato nel successivo art. 135-<i>quaterdecies</i>.</p> <p>Il comma 2 del medesimo art. 135-<i>terdecies</i> opera un rinvio, di valore meramente ricognitivo, alle pertinenti disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/2358.</p> <p>L'art. 135-<i>quaterdecies</i> prevede l'obbligo per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di individuare il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo (ossia le categorie di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito – <i>cfr.</i> art. 131, comma 1, lett. <i>s</i>), del testo sottoposto in consultazione), i quali sono una specificazione del mercato di riferimento e del <i>target</i> negativo individuati dal produttore ai sensi della normativa dettata al riguardo dall'IVASS e possono coincidere con gli stessi.</p> <p>Il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo individuati dal distributore sono comunicati, prima della distribuzione, all'impresa produttrice. Anche l'eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo, effettuata ed</p>
---	--

	<p>4. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo sono una specificazione di quanto individuato nel processo di approvazione ai sensi dell'articolo 30-<i>decies</i>, comma 4, del CAP e, ferma restando la responsabilità del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, possono coincidere con quest'ultimo.</p> <p>5. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo sono comunicati, prima della distribuzione, al soggetto che realizza il prodotto.</p> <p>6. Fermi restando gli obblighi di verifica e monitoraggio previsti dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:</p> <p><i>a)</i> non distribuiscono prodotti di investimento assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo o al target negativo individuato dal soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS n. xxx del xxx 2019, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del CAP;</p> <p><i>b)</i> possono distribuire prodotti di investimento assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 o al mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS di cui alla lettera <i>a)</i>, purché tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati per essi. In tal caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano l'incidenza in termini percentuali del prodotto sull'intero portafoglio e l'ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso. La distribuzione a clienti</p>	<p>esito del riesame previsto dal successivo art. 135-<i>septiesdecies</i>, è comunicata al soggetto che realizza il prodotto.</p> <p>Il comma 6 dell'art. 135-<i>quaterdecies</i> sancisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di non distribuire i prodotti di investimento assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo individuato dal produttore – ai sensi della normativa IVASS – e dal distributore ai sensi dell'articolo in esame; - la possibilità per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di distribuire IBIP anche a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento effettivo del produttore e del distributore, purché il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e sia adeguato o appropriato. La dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente, prevista dagli artt. 135, comma 1, e 135-<i>bis</i>, comma 1, del testo sottoposto in consultazione, dovrà indicare l'eventuale verificarsi di tale fattispecie.
--	---	--

che non appartengono al mercato di riferimento è comunicata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al soggetto che realizza il prodotto.

Art. 135-quinquiesdecies
(*Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale*)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme relative ai meccanismi di distribuzione e alla definizione del mercato di riferimento effettivo.

2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa per il governo dei prodotti di investimento assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo e dal Capo III del regolamento (UE) 2017/2358.

3. Le relazioni della funzione di controllo di conformità comprendono sistematicamente in un'apposita sezione informazioni sui prodotti di investimento assicurativi distribuiti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e sulla strategia di distribuzione.

4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest'ultima, le relazioni di cui al comma 3.

5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultima,

L'art. 135-quinquiesdecies definisce il ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e della funzione di controllo di conformità alle norme, sulla base di quanto già previsto, sempre in materia di *product governance*, per la prestazione dei servizi di investimento.

<p>l'apposita sezione della relazione della funzione di controllo di conformità prevista dal comma 3.</p> <p>6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-sexiesdecies</u> (Scambio informativo con i soggetti che realizzano il prodotto)</p> <p>1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dai soggetti che realizzano il prodotto le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 135-quaterdecies.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento di cui all'articolo 135-quaterdecies e la strategia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.</p> <p>3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono informazioni sulle vendite dei prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all'articolo 135-septiesdecies ai soggetti che realizzano il</p>	<p>Viene inoltre previsto nel comma 6 l'obbligo per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di garantire che il personale di cui si avvalgono sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire, nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.</p> <p>L'art. 135-sexiesdecies disciplina lo scambio informativo tra le imprese di assicurazione produttrici e i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, ponendo in capo a questi ultimi l'obbligo di acquisire dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire e per definire il mercato di riferimento effettivo.</p>
--	---

prodotto per supportare i controlli, il monitoraggio e il processo di revisione dei prodotti di investimento assicurativi svolti da questi ultimi.

Art. 135-septiesdecies
(Riesame)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all'adempimento degli obblighi posti dal presente Titolo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento effettivo individuato ai sensi dell'articolo 135-quaterdecies.
3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano almeno se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento effettivo e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata.
4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto di investimento assicurativo ovvero qualora il prodotto di investimento assicurativo non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento effettivo.

5. L'eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 4 è comunicata al soggetto che realizza il prodotto assicurativo ai sensi articolo 135-*quaterdecies*, comma 5.

Art. 135-*octiesdecies*
(*Collaborazione orizzontale*)

1. In caso di collaborazione orizzontale, ciascun soggetto è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa coinvolti nella collaborazione orizzontale devono comunque:

a) assicurare che le informazioni significative relative al prodotto di investimento assicurativo vengano trasferite dal soggetto che lo realizza al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa finale;

b) qualora il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo richieda informazioni sulle vendite del prodotto di investimento assicurativo al fine di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2358, consentire a quest'ultimo di acquisire quanto richiesto.

Art. 135-*noviesdecies*
(*Principio di proporzionalità*)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano gli obblighi di cui al presente Titolo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura del prodotto di investimento assicurativo e del relativo mercato di riferimento.

L'art. 135-*octiesdecies* disciplina i rapporti e le responsabilità derivanti dall'attività di collaborazione orizzontale.

L'art. 135-*noviesdecies* sancisce il principio di proporzionalità, stabilendo che gli obblighi previsti per i distributori si applicano in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura del prodotto

	<p>2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano particolare attenzione qualora intendano distribuire nuovi prodotti di investimento assicurativi ovvero nel caso di modifiche all'attività di distribuzione svolta.</p>	<p>di investimento assicurativo e del correlato mercato di riferimento.</p>
<p>IDD: art. 10, par. 1 e 2 e Allegato I</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-vicies</u> <i>(Conoscenze e competenze)</i></p> <p>1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III con riferimento ai membri del personale che operano all'interno dei locali. I requisiti di conoscenza e competenza sono integrati da quanto previsto dall'Allegato I, punto II, della direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.</p> <p>2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-undecies del TUB, se svolte nelle materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1.</p>	<p>Nel prevedere la disciplina in esame si è tenuto conto della circostanza secondo cui gli IBIP sono prodotti esposti alle fluttuazioni del mercato finanziario e, dunque, la distribuzione di essi non può essere realizzata in mancanza di conoscenze e competenze riguardanti la finanza e i meccanismi di funzionamento del relativo mercato. Sulla base di tale considerazione si è ritenuto opportuno prevedere che i membri del personale che svolgono attività di distribuzione di IBIP all'interno dei locali devono rispettare nella materia in esame le disposizioni già contenute nel Regolamento Intermediari con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento.</p> <p>Tale scelta conferma l'impostazione già presente nel Regolamento Intermediari attualmente vigente all'art. 132, comma 1, dove la disciplina in materia di requisiti di conoscenza e competenza è espressamente richiamata anche se limitatamente alla distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.</p>

		<p>Nell’ottica di garantire una maggiore razionalizzazione e semplificazione degli oneri formativi è stata prevista una disposizione che consente il mutuo riconoscimento delle ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, se svolte nelle materie indicate nel Regolamento Intermediari.</p>
	<p style="text-align: center;">TITOLO VII DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI BANCARI, PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-vicies semel</u> <i>(Distribuzione di prodotti bancari,</i> <i>prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento)</i></p> <p>1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di depositi strutturati, di prodotti finanziari emessi da banche diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti di investimento assicurativi disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta.</p>	<p>L’articolo in esame replica quanto attualmente previsto nel vigente Regolamento Intermediari all’art. 135, che però si riferisce esclusivamente, alla luce del riparto di competenze tra Consob e IVASS vigente <i>ante</i> recepimento IDD, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.</p> <p>La disposizione intende chiarire che nel caso di intermediari “polifunzionali” va considerato che l’investitore potrà perseguire i propri obiettivi di investimento attraverso diversi prodotti/servizi finanziari; pertanto, l’intermediario polifunzionale dovrà assumere una considerazione unitaria di tutta la gamma di prodotti/servizi offerti al momento di definire i comportamenti da porre in essere nel rapporto con i clienti, anche al fine di applicare le regole di condotta in modo coordinato e garantire ai clienti il medesimo trattamento, quale che sia il prodotto commercializzato</p>

		(fatte salve, s'intende, le specificità delle rispettive discipline).
	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-vicies bis</u> (Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione)</p> <p>1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.</p> <p>2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, in particolare, trasmettono all'impresa di assicurazione, dietro specifica istruzione della medesima, tutte le informazioni necessarie per fornire il "Documento unico di rendicontazione annuale" completo anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, previsto dall'articolo 25 del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del CAP.</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo in esame, che attiene ai rapporti tra distributori e imprese di assicurazione, replica quanto attualmente previsto dall'art. 132, comma 4, del vigente Regolamento Intermediari.</p> <p>Il comma 2 prevede un obbligo specifico dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nei confronti delle imprese di assicurazione, finalizzato a permettere a queste ultime di adempiere a quanto previsto dal regolamento IVASS n. 41, nel testo attualmente sottoposto a consultazione.</p>
	<p style="text-align: center;">PARTE III PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-vicies ter</u> (Disciplina applicabile)</p> <p>1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui alla Parte II del Libro IV, riferendo gli</p>	<p>Le norme europee (IDD e regolamenti delegati) non contengono disposizioni in materia. Attraverso il richiamo al Libro IV, Parte II, che contiene gli artt. 88 (<i>Procedure interne</i>), 89 (<i>Controllo di conformità</i>), 90 (<i>Trattamento dei reclami</i>) e 91 (<i>Operazioni personali</i>), si è quindi ritenuto opportuno estendere all'attività di</p>

	<p>obblighi ivi prescritti all'attività di distribuzione assicurativa e ai prodotti di investimento assicurativi.</p>	<p>distribuzione di IBIP le norme contenute al riguardo nel Regolamento Intermediari riferite ai soggetti che prestano servizi di investimento, in modo da rendere applicabile ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa – con gli opportuni adattamenti alla materia IBIP – tutto il <i>set</i> di regole che si applicano ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento come declinati dal regolamento (UE) 2017/565 agli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none">- 21, paragrafi 1, 2 e 5 (requisiti organizzativi generali, istituzione di procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e monitoraggio regolare dell'adeguatezza e dell'efficacia di tali sistemi);- 22, paragrafi 1 e 2 (istituzione di politiche e procedure per individuare il rischio di non conformità e istituzione della funzione di controllo di conformità);- 26 (trattamento dei reclami);- 28 (ambito di applicazione delle operazioni personali);- 29 (operazioni personali). <p>Tale scelta si pone in linea di continuità con quanto attualmente previsto dal Regolamento Intermediari dove, all'art. 132, comma 1, l'applicabilità del Libro IV è espressamente richiamata anche se limitatamente alla distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.</p>
--	---	---

<p>IDD: artt. 17, 27 e 28</p> <p>Reg. (UE) 2017/2359: artt. 3, 4, 5, 6 , e 7</p>	<p style="text-align: center;">PARTE IV CONFLITTI DI INTERESSE</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-<i>vicies quater</i></u> (<i>Principi generali</i>)</p> <p>1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.</p> <p>2. Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma del comma 1 non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. Le informazioni sono fornite su supporto durevole ai sensi dell'articolo 121-<i>quinquies</i>, comma 2, del CAP e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sull'attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.</p> <p>3. Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del contraente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione</p>	<p>La disciplina sui conflitti di interesse prevista dagli artt. 135-<i>vicies quater</i> e 135 <i>vicies quinquies</i> risulta in linea con la pertinente normativa europea e le corrispondenti disposizioni di recepimento contenute nel CAP.</p> <p>La disposizione di cui al comma 3 non costituisce recepimento di quanto previsto dalla normativa europea di stampo assicurativo.</p> <p>Essa, in realtà, si pone in una logica di continuità con la disciplina attualmente prevista dal regolamento IVASS n. 40/2018 (art. 55, comma 2), anche nel testo</p>
--	---	---

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 135-vicies quinquies</u> (Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale)</p> <p>1. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa evitano di remunerare e di incentivare il proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non adottano disposizioni in materia di remunerazione, <i>target</i> di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti un particolare prodotto di investimento assicurativo se può essere offerto un prodotto differente, più adatto alle esigenze del cliente.</p> <p>3. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'articolo 93, comma 3.</p> <p>4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa evitano di valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.</p>	<p>Il comma 3, attraverso il rinvio all'art. 93, comma 3, del Regolamento Intermediari, rende applicabile ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa – con gli opportuni adattamenti alla materia IBIP – la disciplina contenuta nel regolamento (UE) 2017/565 all'art. 27, paragrafi 1, 2 e 4 (contenente le disposizioni in materia di politiche e pratiche retributive). Sul punto, infatti, la normativa europea di stampo assicurativo non dispone nulla e, in virtù del carattere di armonizzazione minima delle stessa, si è ritenuto opportuno estendere alla distribuzione assicurativa la disciplina prevista al riguardo per la prestazione dei servizi di investimento.</p>
--	---	--

**PARTE V
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI**

Art. 135-*vicies sexies*
(*Conservazione delle registrazioni*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono, per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, e in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'articolo 94, commi 2 e 3.

Art. 135-*vicies septies*
(*Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche*)

1. Le registrazioni di cui all'articolo 135-*vicies sexies* comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni concluse nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa.
2. Il presente articolo si applica anche alle conversazioni telefoniche e alle comunicazioni elettroniche rese nell'ambito dello svolgimento dell'attività indicata al comma 1 che non hanno condotto all'effettiva conclusione di operazioni.

Le norme europee di stampo assicurativo (IDD e regolamenti delegati) non contengono disposizioni in materia, ad eccezione dell'art. 19 del regolamento delegato (UE) 2017/2359 che si riferisce alle registrazioni delle valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza e che, pertanto, è stato richiamato, oltre che dal comma 1 dell'art. 135- *vicies sexies*, anche dagli artt. 134, comma 4 e 135-*bis*, comma 5 del testo sottoposto a consultazione. Considerato il carattere di armonizzazione minima della normativa europea di stampo assicurativo, si è quindi ritenuto opportuno estendere anche all'attività di distribuzione di IBIP le norme contenute nel Libro IV del Regolamento Intermediari che i soggetti vigilati sono tenuti a rispettare nella prestazione dei servizi di investimento con riferimento alla conservazione delle registrazioni e alle registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche.

Nel comma 2 dell'art. 135- *vicies sexies* il richiamo al comma 2 dell'art. 94 sancisce che le registrazioni sono conservate per un periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a sette anni, ad eccezione delle registrazioni delle valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza il cui periodo di conservazione è previsto dall'art. 19 del regolamento delegato (UE) 2017/2359 ed è pari almeno a tutto il

<p>3. Ai fini dei commi 1 e 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature da essi fornite a un dipendente o collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un dipendente o collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare.</p> <p>4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa.</p> <p>5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa si astengono dallo svolgere per telefono l'attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 4.</p> <p>6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, <i>fax</i>, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente può essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.</p>	<p>tempo in cui sussiste la relazione tra il distributore e il cliente.</p> <p>Il rinvio all'art. 94, comma 3, del Regolamento Intermediari – sempre contenuto nel comma 2 dell'art. 135- <i>vicies sexies</i> - è finalizzato a rendere applicabile ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa – con gli opportuni adattamenti alla materia IBIP – la disciplina contenuta nel regolamento (UE) 2017/565 agli articoli 72, 73, 74, 75 e 76. Essi si riferiscono alle norme in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservazione delle registrazioni (art. 72); - tenuta delle registrazioni dei diritti e degli obblighi dell'impresa di investimento e del cliente (art. 73); - tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione (art. 74); - tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini (art. 75); - registrazione di conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche (art. 76).
--	--

**PARTE VI
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO
ASSICURATIVI MEDIANTE TECNICHE DI
COMUNICAZIONE A DISTANZA**

Art. 135- *duodetricies*
(*Soggetti*)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono distribuire prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 135- *undetricies*
(*Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza*)

1. La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza non può effettuarsi e, qualora intrapresa, deve essere immediatamente interrotta, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al suo svolgimento o alla sua prosecuzione. A tale fine è fornita espressa indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Art. 135- *tricies*
(*Svolgimento*)

1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa osservano le disposizioni del presente Libro.

Il Regolamento Intermediari attualmente vigente (art. 132, comma 1) disciplina la distribuzione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prevedendo l'applicabilità a tale fattispecie della normativa prevista in materia di servizi di investimento.

Conseguentemente gli artt. 135-*duodetricies*, 135-*undetricies* e 135-*tricies*, con riferimento alla distribuzione assicurativa effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza [la cui definizione si rinviene nell'art. 131, comma 1, lett. *r*)] , confermano l'impianto normativo già in essere.

Ad esso si aggiunge una disciplina più specifica, già presente nella regolamentazione dell'IVASS, concernente la distribuzione di IBIP attraverso *call center* e siti *internet*.

Art. 135- *tricies-semel*
(*Utilizzo di call center*)

1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono avvalersi di *call center* per la distribuzione a distanza di prodotti di investimento assicurativi a condizione che essi assumano la piena responsabilità dell'operato degli addetti e individuino, per ogni sede del *call center*, un collaboratore iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del CAP, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che gli addetti del *call center*:

a) siano in possesso dei requisiti di conoscenza e competenza previsti dall'articolo 135-*vicies*;

b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, nonché la denominazione dell'impresa di assicurazione e del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa;

c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono, inoltre, che il cliente:

a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del *call center*;

b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto,

esauriente e facilmente comprensibile.

Art. 135- tricies-bis

(Sito internet e profili di social network dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 135-*tricies*, in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi tramite internet, il sito, i profili di *social network* del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e le eventuali applicazioni utilizzati per la distribuzione assicurativa contengono nella *home page*, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla *home page*, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, il numero di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del CAP e l'indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;

b) la sede legale e le eventuali sedi operative;

c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) di essere soggetto alla vigilanza della Consob;

e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il cliente di avvalersi di eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

CONSOB